



N. R.G. 11024/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO	PRESIDENTE
dr.ssa Alessandra RAMON	GIUDICE
dr. Luca BOCCUNI	GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa

A DA S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
corrente in Castelmella (BS), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti _____ e
_____ con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in San Dona' di Piave (VE), via
Eraclea n. 5/h, in forza di procura a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

_____ CONTRO _____
B _____ C

CONVENUTE CONTUMACI

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

"Accogliersi l'opposizione proposta dalla società attrice A spa alla scissione
cui hanno partecipato le società convenute B spa e C srl, indicate nella
citazione introduttiva, la cui ultima iscrizione nel registro camerale di Padova è avvenuta
l'1.8.2016, dichiarandosene conseguentemente l'inefficacia. Disporsi la iscrizione della emananda
sentenza nel registro camerale di Padova a spese solidali delle società convenute. Condannarsi le

società convenute in solido a rifondere alla società attrice le spese ed onorari di lite, da distrarsi a favore solidale dei difensori”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 2.11.2016, **A** spa ha proposto opposizione avverso il progetto di scissione di **B** di data 27.6.2016, mediante trasferimento di parte del proprio patrimonio nella società Italscale srl, iscritto in data 1.8.2016 presso il competente registro delle imprese, a seguito delle delibere assembleari del 19.7.2016.

Nel dettaglio, l'attrice **A** spa, evocando in giudizio **B**, e **C** ha rammentato di essere creditrice della prima di dette società in forza di decreto ingiuntivo emesso in suo favore dal Tribunale di Brescia in data 18.8.2016 per l'importo di euro 140.205,12.=, oltre interessi e spese, avendo la convenuta versato unicamente un acconto di euro 35.051,29.= sulle fatture nn. 100171, 100319 e 100434, emesse nel corso del 2016.

Asserendo che l'atto di scissione, mediante conferimento di parte del patrimonio della sua debitrice nell'altra società, avrebbe compromesso la possibilità di soddisfazione del credito rammentato, **A** ha concluso chiedendo la declaratoria di inefficacia della scissione medesima.

Rimaste contumaci le società convenute, la causa è stata istruita mediante la sola produzione dei documenti offerti dall'attrice.

Preliminarmente all'esame della fattispecie portata all'attenzione del Giudice appare opportuno evidenziare che l'art. 2506 *ter* cc, richiamante la disciplina di cui all'art. 2503 cc prevista di tema di fusione, introduce anche in caso di scissione societaria un mezzo di tutela in favore dei creditori destinato ad operare *ex ante* ed atto a paralizzare l'attuazione della scissione, mezzo di tutela individuato dal legislatore nell'opposizione.

La regolamentazione della opposizione dei creditori alla scissione è stata introdotta in attuazione della direttiva n. 82/891/CEE che prevede che le legislazioni degli Stati membri approntino un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla scissione, a garanzia dei crediti anteriori alla pubblicazione del progetto di scissione e non ancora scaduti al momento della pubblicazione (art. 12, par. 1, Dir. 82/891/CEE), stabilendo che dette legislazioni prevedano in favore dei creditori la legittimazione ad ottenere “adeguate garanzie” nelle ipotesi in cui la situazione finanziaria della scissa, o delle società risultanti dalla scissione destinate eventualmente a subentrare nel debito, risulti pregiudizievole per i creditori e questi ultimi non

dispongano già di idonee garanzie, a condizione che essi possano dimostrare in modo credibile che la scissione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie.

In attuazione della citata direttiva comunitaria, il disposto dell'art. 2506 *ter* cc, richiamante l'art. 2503 cc, prevede che la tutela dei creditori si realizzi con il diritto di opposizione degli stessi alla progettata scissione, e con la disposizione che statuisce la responsabilità solidale (ancorché sussidiaria e limitata) delle società risultanti dalla scissione, per i debiti della scissa anteriori alla pubblicazione del progetto di scissione. L'opposizione costituisce strumento destinato ad operare *ex ante* come mezzo di conservazione della garanzia diretto a paralizzare gli effetti di atti dispositivi del patrimonio del debitore; per converso, il sistema delle responsabilità sussidiarie e solidali *ex art.* 2506 *quater* cc opera *ex post* ed è diretto a sostituire o integrare l'originaria garanzia eventualmente lesa.

Come accennato, il rimedio della opposizione *ex artt.* 2506 *ter* e 2503 cc riposa sulla considerazione che la scissione comporta indefettibilmente un trasferimento del patrimonio della società debitrice, patrimonio destinato ad assolvere alla funzione di garanzia patrimoniale generica in favore dei creditori *ex art.* 2740 cc.

Peraltro, deve chiarirsi che i soggetti legittimati a proporre l'opposizione sono unicamente i creditori che risultino tali da una data anteriore a quella in cui il progetto di scissione è stato reso pubblico, vista la chiara disciplina dell'art. 2503 cc richiamata dall'art. 2506 *ter* ultimo comma cc, limitazione che ben si comprende ove si consideri che colui che abbia intrattenuto rapporti contrattuali con una società dopo la pubblicazione del progetto di scissione è, già al momento del sorgere del credito, in condizione di valutare quali effetti la programmata operazione straordinaria possa avere sulle sue ragioni.

Infine, va rimarcato che l'accoglimento dell'opposizione presuppone che il creditore istante deduca e provi in maniera specifica che l'operazione di scissione, come risultante dal progetto approvato, sia tale da determinare una situazione di insufficienza patrimoniale della scissa o della beneficiaria della scissione a cui il credito sia stato trasferito, con conseguente pericolo attuale e concreto del venir meno o dell'affievolirsi delle possibilità di soddisfacimento della pretesa creditoria.

Nel caso di specie, deve evidenziarsi che **A** spa, pur professandosi creditrice di **B** spa, avendo la stessa dimesso in atti copia del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia in data 18.8.2016, in forza di ricorso del 27.7.2016, non ha dato specifica contezza del fatto che il proprio credito sia anteriore alla pubblicazione presso il registro delle imprese del progetto di scissione. In effetti, dalle visure camerali dimesse in atti, si evince che il progetto di scissione per cui è giudizio è stato pubblicato presso la camera di commercio di

Padova, sede della società scindenda e della beneficiaria, in data 30.6.2016, essendo chiaro che il ricorso per decreto ingiuntivo ed il successivo provvedimento monitorio, aventi entrambi data successiva a detta pubblicazione, non sono atti a dare la prova dell' anteriorità del credito dell' attrice rispetto al progetto di fusione. Nel contempo, parte attrice non ha prodotto in giudizio alcun altro documento da cui si possa evincere che la domanda monitoria ed il successivo decreto ingiuntivo si riferiscano a crediti commerciali vantati da **A** spa e sorti anteriormente alla pubblicazione del ridetto progetto di fusione, posto che non sono acquisite in giudizio le fatture per le quali il provvedimento monitorio è stato emesso e considerato che neppure è prodotto in giudizio alcun riconoscimento di debito anteriore al progetto di scissione.

In ogni caso, deve rilevarsi che l' opponente non ha dato neppure prova del fatto che il progetto di scissione, così come deliberato, sia tale da pregiudicare il soddisfacimento del credito vantato. In effetti, **A** attraverso la produzione delle visure camerali già citate, ha semplicemente dato contezza del deposito del progetto di scissione contestato, non potendosi sottacere che il contenuto di detto progetto è rimasto del tutto ignoto, non essendosi premurata l' opponente di provvedere alla sua produzione in giudizio. In effetti, non è dato sapere quali elementi del patrimonio della società scindenda sono stati attribuiti alla società beneficiaria e neppure se l' assegnazione abbia riguardato l' intero patrimonio della società scissa, così come non sono valutabili gli elementi del passivo rimasti in capo alla società scindenda ovvero quelli passati alla beneficiaria.

Così, appare evidente che l' opponente non ha fornito gli elementi necessari per valutare se il progetto di scissione concretamente adottato sia tale da pregiudicare il soddisfacimento del suo credito, anche ove esso dovesse reputarsi anteriore alla pubblicazione del progetto di scissione medesimo.

Il difetto di produzione della documentazione necessaria per valutare il contenuto del progetto di scissione esclude anche che possa predicarsi la nullità della scissione in questione, non essendo dato sapere se il patrimonio conferito alla beneficiaria fosse o meno negativo.

Infine, deve darsi contezza del fatto che parte attrice, in corso di causa, ha evidenziato che Italscale Fusalluminio ha presentato richiesta di concordato preventivo in bianco nel giugno del 2017 (vedasi visura in atti), circostanza che da sola non può far ritenere che la società scindenda abbia avuto un patrimonio tale che, in qualsivoglia ipotesi di scissione, lo stesso si sarebbe dovuto reputare insufficiente alla soddisfazione del credito attoreo, ovvero che lo stesso al momento della deliberata scissione fosse negativo.

Peraltro, la mera circostanza che **B** abbia presentato richiesta di concordato preventivo non comporta in alcun modo la cessazione della materia del contendere,

come dubitato dall'attrice, non comportando la sola richiesta di concordato, di cui è ignoto l'esito, l'impossibilità di attuazione della proposta di scissione, considerata la compatibilità tra concordato e progetto di scissione, essendo quest'ultimo strumento che ben può essere utilizzato allo scopo del superamento della crisi aziendale.

In conclusione, le domande attoree vanno respinte, nulla dovendosi disporre sulle spese di lite, considerata la contumacia di parti convenute.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta le domande tutte proposte dall'attrice
convenute **B** **A** spa e **C** srl. **A** } spa nei confronti delle
Nulla sulle spese.

Venezia, 9 gennaio 2019

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it